

COMUNE DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI
PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione Consiliare n.29 del 24.4.1991

INDICE

TITOLO PRIMO.....	3
PRINCIPI GENERALI.....	3
Art.1 – Finalità.....	3
Art.2 - Pubblicazione e copia degli atti.....	3
TITOLO SECONDO.....	3
ASSISTENZA SCOLASTICA.....	3
Art.3 - Modalità di erogazione.....	3
TITOLO TERZO.....	4
ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, ARTISTICHE, RICREATIVE, SPORTIVE DI INTERESSE PER LA CITTÀ..	4
Art.4 - Criteri generali di assegnazione.....	4
Art.5 - Modalità di assegnazione.....	4
Art.6 - Procedura di assegnazione.....	5
TITOLO QUARTO.....	6
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	6
Art.7 - Entrata in vigore.....	6
Art. 8 - Efficacia.....	6

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Finalità

Il presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241, e' rivolto a determinare i criteri per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Persone ed Enti Pubblici e Privati, esclusa l'Assistenza Economica di Base regolata con apposita normativa.

Il Comune di Este nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, assicura mediante questo Regolamento la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2 - Pubblicazione e copia degli atti

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per la durata prevista dalla Legge e le relative delibere sono comunicate ai Capigruppo Consiliari.

L'esame e il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui al comma precedente può essere richiesto da ogni Cittadino del Comune e dai Rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni che nello stesso hanno sede, a norma dell'art.25 - comma 1 - della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO SECONDO

ASSISTENZA SCOLASTICA

Art.3 - Modalità di erogazione

La Giunta Comunale, su parere della Commissione Assistenza, tenendo conto dei criteri di cui alla Legge Regionale 2 aprile 1985, n.31 come modifica dalla Legge Regionale 10 luglio 1986, n.26, delibera:

- sull'assegnazione di buoni per l'acquisto di libri di testo per gli alunni residenti e frequentanti la Scuola Media Inferiore del Comune di Este;

- sull'assegnazione di assegni di studio agli alunni della Scuola Media Superiore residenti a Este;
- sulle facilitazioni per l'acquisto di titoli di viaggio agli alunni residenti a Este e frequentanti la Scuola Media Superiore fuori Comune.

Le domande, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate su apposito modulo annualmente predisposto dalla Giunta Comunale.

TITOLO TERZO

ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, ARTISTICHE, RICREATIVE, SPORTIVE DI INTERESSE PER LA CITTÀ

Art.4 - Criteri generali di assegnazione

Al fine dell'assegnazione dei contributi ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 la Giunta Comunale prende in considerazione le domande in cui risultino i requisiti sottoindicati:

- riferimento al territorio ed alla popolazione del Comune;
- sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, sociali e culturali del Comune;
- significativo rilievo sociale delle attività o delle manifestazioni;
- non perseguimento di fini di lucro.

Art.5 - Modalità di assegnazione

L'intervento del Comune si attua nei modi:

- erogazione di un contributo finanziario per l'ordinaria attività annuale documentata dalla presentazione del programma di attività per il nuovo anno e dalla relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- erogazione di un contributo finanziario per singole manifestazioni od iniziative a seguito della presentazione del piano di spesa e successiva rendicontazione;
- fornitura diretta di prestazioni, materiali, locali o servizi;
- acquisto di cataloghi o altro materiale prodotto in occasione delle manifestazioni;

- accesso gratuito per Società Sportive agli impianti sportivi comunali;
- contributo alle Società ed Associazioni Sportive sulle spese per l'obbligato accesso ad impianti sportivi extracomunali documentate da apposita fattura e da dichiarazione firmata dal Responsabile della Società motivante la necessità ai utilizzare strutture extracomunali dal programma di attività per il nuovo anno e dalla relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- concessione del patrocinio per manifestazioni che non comportino alcuna spesa per il Comune.

Art.6 - Procedura di assegnazione

L'assegnazione dei contributi per l'ordinaria attività, annuale e' determinata dalle domande all'Amministrazione Comunale entro il 31 OTTOBRE di ogni anno.

I contributi per singole manifestazioni o iniziative e la fornitura diretta di prestazioni, materiali, locali o servizi possono essere chiesti in qualsiasi periodo dell'anno.

Per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, può essere accordato un contributo qualora la Giunta, motivatamente ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

Le domande di cui ai commi precedenti vanno indirizzate al Sindaco.

Il patrocinio è concesso dal Sindaco sentito l'Assessore competente.

La Giunta Comunale determinerà con propria deliberazione se e in che misura assegnare il contributo, in base ai criteri ed alle modalità di cui al presente Regolamento, dando priorità alle attività ed alle iniziative che maggiormente rivestono interesse pubblico.

TITOLO QUARTO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 8 - Efficacia

Dopo l'approvazione dello Statuto Comunale, ai sensi dell'art.4 della Legge 8 giugno 1990 n.142 il presente Regolamento, eventualmente modificato o integrato, farà parte dei Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organi di partecipazione, di cui all'art..5 della stessa legge.